Protocollo

Antibullismo e Cyberbullismo

Scuola Secondaria di Primo Grado



INDICE:

Premessa

1. Oggetto e campo di applicazione

2. Riferimenti normativi e linee guida

- 2.a Normativa di legge principale
- 2.b Linee di orientamento nazionali
- 2.c Indicazioni amministrative regionali
- 2.d Standard UNI 1200 (richiamo di principio)

3. Definizioni

- 3.a Bullismo
- 3.b Cyberbullismo
- 3.c Caso acuto / di emergenza
- 3.d Conseguenze del bullismo e del cyberbullismo

4. Struttura organizzativa nella scuola secondaria di primo grado

- 4.1 Dirigente scolastico
- 4.2 Referente bullismo e cyberbullismo
- 4.3 Team antibullismo
- 4.4 Tavolo permanente di monitoraggio
- 4.5 Consiglio di classe
- 4.6 Docenti, personale ATA, famiglie, studenti

5. Prevenzione: primaria, secondaria, terziaria

- 5.1 Prevenzione primaria/universale

- 5.2 Prevenzione secondaria/selettiva
- 5.3 Prevenzione terziaria/indicata: casi acuti

6. Procedura interna in caso di episodio
   - Fase 1 – Segnalazione
   - Fase 2 - Accertamento dei fatti
   - Fase 3 - Scelta dell'intervento e gestione del caso
     - Tutela della vittima
     - Sanzioni
     - Coinvolgimento delle famiglie
   - Fase 4 - Monitoraggio
7. Inserimento nel PTOF, Regolamento e Patto educativo
   - 7.a PTOF
   - 7.b Regolamento di Istituto
   - 7.c Patto educativo di corresponsabilità
8. Collaborazione con territorio, servizi e autorità
9. Riesame e miglioramento continuo

PREMESSA

La scuola secondaria di primo grado, quale comunità educante, riconosce il proprio dovere giuridico ed etico di tutelare l'integrità fisica, psicologica e sociale di tutti gli studenti e di promuovere un ambiente di apprendimento sicuro, inclusivo e rispettoso delle differenze.

La fascia d'età 11-14 anni rappresenta una fase di profonda trasformazione identitaria, nella quale le relazioni tra pari acquisiscono centralità determinante e l'uso dei dispositivi digitali, delle piattaforme di social networking e delle comunità virtuali diventa pervasivo, aumentando sia il rischio di esposizione a condotte aggressive sia la necessità di un'educazione digitale strutturata e continuativa.

In coerenza con la Legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70, e con le Linee di orientamento nazionali per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, l'Istituto adotta il presente "*Protocollo di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*" quale strumento operativo ed educativo.

Il Protocollo esprime i principi generali che guidano l'azione della scuola, la centralità dell'interesse superiore del minore, rispetto della dignità della persona, il rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione e la promozione della cultura della legalità e disciplina le modalità con cui la scuola secondaria di primo grado previene, intercetta e gestisce situazioni di bullismo e cyberbullismo, attraverso interventi educativi, specifiche procedure di segnalazione, valutazione e iniziative di sostegno e responsabilizzazione degli studenti coinvolti.

Il Protocollo definisce inoltre ruoli e responsabilità del Dirigente scolastico, del Referente bullismo e cyberbullismo, del Team antibullismo, del Tavolo permanente di monitoraggio, del Consiglio di classe, dei docenti, del personale ATA, delle famiglie e degli studenti.

Assicura la piena integrazione delle presenti disposizioni nel PTOF, nel Regolamento d'Istituto e nel Patto educativo di corresponsabilità e ribadisce l'impegno della scuola a intervenire in modo coerente, uniforme e trasparente, con misure proporzionate ma sempre orientate alla funzione educativa, al recupero delle relazioni e alla costruzione di un clima scolastico fondato sul rispetto reciproco e sulla sicurezza di tutti.

In una realtà scolastica a forte vocazione internazionale come quella del nostro Istituto, la comunità educante riconosce il valore centrale delle relazioni e dei legami significativi tra pari e con gli adulti, nella consapevolezza che nella fascia di età considerata la costruzione dell'identità personale e sociale passa inevitabilmente attraverso la qualità di tali relazioni. In coerenza con i principi di inclusione scolastica e con le finalità educative poste a tutela del superiore interesse dei minori, che rappresentano il futuro della società, ogni intervento è orientato allo sviluppo di una personalità autonoma, critica e responsabile e alla

costruzione di sistemi di relazione autentici e rispettosi, in modo compatibile alle costanti evoluzioni e pressioni del mondo digitale e sociale che si moltiplicano e trasformano costantemente il contesto in cui i ragazzi crescono.

1. Oggetto e campo di applicazione

Il presente Protocollo per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nella scuola secondaria di primo grado (di seguito "Protocollo") disciplina l'organizzazione, le procedure e le azioni educative e disciplinari dell'Istituto, in relazione a tutti gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado, al personale scolastico e alle famiglie.

Esso integra ed è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

2. Riferimenti normativi e linee guida

a. Normativa di legge principale

- Legge 29 maggio 2017 n. 71, come modificata dalla legge 17 maggio 2024 n. 70, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, che prevede linee di orientamento ministeriali, codice interno d'istituto, referente scolastico, tavolo permanente di monitoraggio con rappresentanti di studenti, insegnanti, famiglie ed esperti e attivazione di progetti di sostegno e recupero.
- D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), come modificato, che impone l'integrazione del Regolamento d'Istituto e del Patto educativo con specifiche previsioni relative a condotte di bullismo/cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari proporzionate e a finalità educativa.
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 25, sul ruolo del Dirigente scolastico e sui suoi compiti di organizzazione e vigilanza a tutela della sicurezza e dell'incolumità degli alunni.

b. Linee di orientamento nazionali

- Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo adottate con Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, che definiscono: livelli di prevenzione (primaria, secondaria, terziaria), ruolo del referente, dei Team antibullismo e per l'emergenza, procedure operative per la gestione dei casi acuti, responsabilità degli organi scolastici e strumenti di intervento.
- Ulteriori aggiornamenti delle Linee di orientamento nazionali adottati dal Ministero dell'istruzione, ai sensi dell'art. 4 l. 71/2017, che impongono alle scuole la definizione di procedure interne di prevenzione e contrasto e l'integrazione di PTOF, Regolamento e Patto educativo.

c. Indicazioni amministrative regionali

- Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio "Gestione dei casi di bullismo e di cyberbullismo da parte delle istituzioni scolastiche" (prot. indicato nel documento allegato), che dettaglia le azioni da intraprendere in caso di episodi, con specifico riferimento a: accertamento dei fatti, obblighi di segnalazione all'Autorità giudiziaria, verifica di responsabilità degli adulti preposti alla vigilanza, attivazione compagnie assicuratrici, procedimenti disciplinari, interventi educativi e di supporto alla vittima.

d. Standard UNI 1200 (richiamo di principio)

In quanto norma tecnica di buona prassi organizzativa e gestionale, la UNI 1200 è recepita, per quanto compatibile con la scuola primaria, come standard di gestione per processi, documentazione e monitoraggio delle procedure interne.

Le previsioni del presente Protocollo sono strutturate in modo coerente con i principi organizzativi della Scuola (descrizione processi, ruoli, controlli e riesame) e compatibilmente con l'applicazione integrale delle norme di riferimento.

3. Definizioni

a) Bullismo

Si intende per bullismo un comportamento intenzionale, ripetuto nel tempo, messo in atto da uno o più studenti ai danni di un altro studente, in presenza di uno squilibrio di potere che comporti aggressioni fisiche, insulti, prese in giro sistematiche, minacce, esclusione dal gruppo, furto o danneggiamento di oggetti, tale da determinare nella vittima sentimenti di paura, ansia, umiliazione o isolamento.

Il bullismo si caratterizza per la presenza simultanea di tre elementi:

1. l'intenzionalità,

2. la ripetizione nel tempo,

3. lo squilibrio di potere tra aggressore e vittima.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari all'interno del quale ciascun componente riveste uno specifico ruolo:

Bullo, colui che mette in atto comportamenti aggressivi, intenzionali e ripetuti nei confronti di un'altra persona, approfittando di una situazione di superiorità fisica, psicologica o sociale;

Gregari, coloro che sostengono o aiutano il bullo, partecipando direttamente alle prepotenze oppure incoraggiandole con il proprio comportamento, anche senza esserne gli ideatori;

Vittima, colei che subisce le azioni di bullismo e spesso si trova in difficoltà a difendersi, può provare paura, tristezza, ansia o isolamento;

Osservatori, coloro che assistono agli episodi di bullismo senza esserne direttamente coinvolti. Possono scegliere di rimanere passivi, sostenere il bullo oppure intervenire per aiutare la vittima o chiedere l'aiuto di un adulto.

Il fenomeno del bullismo può assumere sia la forma diretta (fisico o verbale) che indiretta (isolamento, esclusione dal gruppo, pettegolezzi ecc.).

Il bullismo inoltre può assumere carattere discriminatorio e discendere da pregiudizi, quando è rivolto a caratteristiche identitarie della vittima.

Si distinguono in particolare: il bullismo sessista (stereotipi negativi connessi al genere), il bullismo etnico (rifiuto fondato sull'origine etnica), il bullismo omofobico (basato su stereotipi relativi all'orientamento sessuale), il bullismo verso la disabilità (derisione di compagni con disabilità fisiche o mentali) e il bullismo verso i più dotati (pressione negativa esercitata nei confronti di compagni più capaci sul piano scolastico).

Nei fenomeni di bullismo operano meccanismi di disimpegno morale che consentono all'autore di disattivare il proprio controllo interno e perpetuare condotte aggressive senza avvertire senso di colpa.

Tali meccanismi si articolano in quattro macro-aree: ridefinizione della condotta (giustificazione morale, confronto vantaggioso, etichettamento eufemistico); distorsione delle conseguenze (minimizzazione del danno arrecato); ridefinizione della vittima (deumanizzazione, attribuzione di colpa); ridefinizione della responsabilità personale (dislocamento e diffusione di responsabilità).

b) Cyberbullismo

È la forma di bullismo realizzata tramite strumenti digitali (cellulare, tablet, computer, piattaforme di gioco, messaggistica, social network, chat, community online), attraverso messaggi offensivi, diffusione di immagini o video senza consenso, sottrazione o uso improprio di account e identità digitali, esclusione da gruppi online, diffusione di voci o contenuti denigratori, alterazione e manipolazione illecita di dati personali.

Il Cyberbullismo, pur condividendo con il bullismo tradizionale i criteri di intenzionalità, ripetitività e squilibrio di potere, il cyberbullismo presenta caratteristiche proprie: l'anonimato (solo parziale, poiché l'autore è tecnicamente rintracciabile); la rapida diffusione dei contenuti e la loro permanenza nel tempo, tali per cui anche un singolo atto può produrre effetti reiterati e duraturi; l'assenza di limiti spazio-temporali, che espone la vittima ad aggressioni anche in contesti domestici e nelle ore notturne; la ridotta consapevolezza del danno da parte dell'autore, che la distanza fisica tende ad attenuare. Le modalità di realizzazione comprendono, secondo la classificazione di Willard: atti scritto-verbali, diffusione di contenuti visivi lesivi della dignità, esclusione da gruppi online e impersonificazione tramite furto o uso fraudolento di credenziali altrui.

La definizione normativa di cyberbullismo comprende "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicol*o".

Tipologie di cyberbullismo

Flaming

Dibattito infiammato e volutamente provocatorio, caratterizzato da messaggi violenti, volgari e denigratori, inviati attraverso social network, forum, chat o blog, con il fine di scatenare conflitti verbali online tra due o più soggetti.

Harassment (Molestie reiterate)

Invio sistematico e reiterato di messaggi a contenuto volgare, aggressivo o minatorio (SMS, e-mail, chat) da parte di uno o più soggetti verso una vittima designata. A differenza del flaming, è caratterizzato dallo squilibrio di potere tra autore e vittima e dalla persistenza nel tempo delle condotte.

Cyberstalking

Forma aggravata di harassment nella quale la persecuzione avviene tramite mezzi informatici con invio ripetuto di messaggi contenenti minacce o intimidazioni, allo scopo di incutere paura nella vittima.

Denigration (Denigrazione)

Diffusione online di pettegolezzi, menzogne, fotografie o video — veri o artefatti — riguardanti la vittima, con lo scopo di lederne l'immagine, offenderne la reputazione o violarne la riservatezza. Vi rientrano il body shaming (commenti denigratori sull'aspetto fisico) e il cyberbashing/happy slapping (videoripresa di soprusi fisici o umiliazioni e loro pubblicazione online).

Impersonation (Sostituzione d'identità)

Il cyberbullo si appropria delle credenziali di accesso ai profili digitali della vittima, ovvero crea profili falsi a suo nome, per pubblicare contenuti inopportuni come se provenissero dalla vittima, danneggiarle la reputazione o le relazioni sociali, o raccogliere informazioni private da usare contro di lei.

Outing and Trickery

L'outing consiste nella diffusione pubblica, tramite canali digitali, di informazioni o immagini private e sensibili della vittima — spesso a contenuto sessualmente connotato — originariamente condivise in un contesto di fiducia. Il trickery è la condotta prodromica: il cyberbullo conquista la fiducia della vittima (simulando amicizia) per ottenerne le informazioni riservate, che poi utilizza per danneggiarla.

Doxing

Si verifica quando vengono condivise pubblicamente, senza consenso, informazioni private della vittima (foto imbarazzanti, corrispondenza privata, dati medici o finanziari, precedenti penali, dati sensibili) allo scopo di imbarazzarla, ferirla o metterla in pericolo.

Sexting secondario

Divulgazione non autorizzata di immagini a sfondo sessuale che in principio era state consensualmente scambiate all’interno di una coppia.

Cyberbashing e Happy Slapping

Forma ibrida tra bullismo fisico e cyberbullismo: un gruppo di persone aggredisce o percuote fisicamente una vittima filmando l'accaduto, per poi condividere il video sui social network. La componente digitale amplifica il danno e prolunga la sofferenza della vittima nel tempo.

In sintesi, tutte queste condotte rientrano nella definizione normativa di cyberbullismo nella misura in cui siano connotate da intenzionalità, siano realizzate tramite strumenti telematici, abbiano carattere offensivo nei confronti di un minore, e il loro scopo predominante sia quello di isolare la vittima, porre in atto un serio abuso o danneggiarla.

c) Caso acuto / di emergenza

Episodio di bullismo/cyberbullismo caratterizzato da grave lesione della dignità o integrità psicofisica dello studente, reiterazione o intensa gravità, possibile rilievo penale o rischio di ulteriori danni, che richiede intervento rapido e coordinato secondo le procedure di prevenzione terziaria/indicata.

d) Conseguenze del bullismo e del cyberbullismo

Le ricerche documentano conseguenze gravi sia per le vittime sia per gli autori di bullismo. A breve termine, le vittime manifestano difficoltà scolastiche e relazionali, ansia, depressione, sintomi psicosomatici e ritiro sociale; a lungo termine, potrebbe registrarsi anche un rischio di fenomeni suicidari.
Le cybervittime sono esposte a una doppia vittimizzazione, con impatto più grave rispetto al bullismo tradizionale.
Per gli autori di bullismo recenti studi registrano esiti altrettanto rilevanti quali manifestazioni di disturbi della condotta, comportamenti antisociali e difficoltà in età adulta.
Tali evidenze rafforzano il fondamento e la necessità di interventi preventivi e strutturati.

4. Struttura organizzativa nella scuola secondaria di primo grado

4.1 Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico:

a. Assicura la gestione unitaria dell'istituto, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia e promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi, la sicurezza e l'incolumità degli studenti.

b. È responsabile della vigilanza complessiva sul rispetto del presente Protocollo e coordina le azioni di prevenzione e gestione dei casi, nel rispetto degli obblighi di legge (anche in relazione a possibili rilievi penali e alla tutela dei minori).

c. Coordina l'integrazione del presente Protocollo nel PTOF, Regolamento e Patto educativo di corresponsabilità.

d. Nomina il Referente di Istituto per il bullismo e il cyberbullismo, costituisce il Team antibullismo e istituisce il Tavolo permanente di monitoraggio ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, L. 71/2017 come modificato dalla L. 70/2024,

assicurandone la composizione con rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

e. Promuove la formazione del personale docente e collaboratori scolastici, la sensibilizzazione delle famiglie degli studenti e gestisce i flussi di comunicazione con tutta la comunità scolastica e referenti istituzionali, nonchè l'integrazione del presente Protocollo nel PTOF, Regolamento e Patto educativo.

f. In caso di segnalazioni coordina le attività e sorveglia sulle attività promosse dal team dedicato valutandone l'adeguatezza, tempestività ed eventuale necessità di integrazione.

g. In caso di episodi acuti, valuta la sussistenza di possibili reati perseguibili d'ufficio e assolve agli obblighi di segnalazione all'Autorità giudiziaria; verifica inoltre eventuali profili di responsabilità del personale per omissioni di vigilanza.

4.2 Referente bullismo e cyberbullismo – Competenze:

a. Coordina le azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria (progetti, attività in classe, percorsi di educazione digitale, peer education, incontri con le famiglie).

b. Si coordina con il Dirigente nella gestione dei casi acuti, partecipando ai colloqui, alla pianificazione degli interventi e al monitoraggio degli esiti.

c. Coordina il Team antibullismo e le altre figure interne (docenti, docenti di sostegno, psicologo scolastico, eventuale animatore digitale, coordinatori di classe) stabilendo un idoneo flusso di comunicazione, con cadenza periodica ed adeguata alle specifiche necessità.

d. Predispone, per ciascun anno scolastico, un registro unico riportante i casi, sanzioni e attività di recupero riferite dai docenti, mettendolo a disposizione del Dirigente scolastico.

e. Predispone, nel rispetto della normativa privacy, un report (non nominativo nel portale e/o altro sistema di archiviazione di documenti interni condivisi) dei casi e delle azioni intraprese, anche di carattere statistico, per contribuire al monitoraggio d'istituto, all'implementazione degli interventi ed alla gestione di eventuali flussi informativi verso referenti provinciali/regionali e/o istituzioni/autorità competenti.

4.3 Team antibullismo

Composizione:

Il Team antibullismo nella scuola secondaria di primo grado è composto da: il Referente (che lo coordina), i coordinatori delle classi interessate, il docente di sostegno ove coinvolto, lo psicologo scolastico (ove presente), l'animatore digitale (ove presente).

Competenze del Team:

a. Promuove e coordina le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, anche predisponendo e aggiornando i materiali di prevenzione per le classi.

b. Raccoglie le segnalazioni sulla base del modello predisposto e apre l'istruttoria in collaborazione con il Consiglio di classe.

c. Interviene nei casi acuti di bullismo/cyberbullismo secondo il Protocollo di intervento (colloqui con vittima, autore/i, gruppo classe, famiglie).

d. Formula proposte di intervento educativo e disciplinare da sottoporre al Consiglio di classe e al Dirigente.

e. Coordina le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitora le decisioni intraprese in sede disciplinare.

f. Collabora con i referenti provinciali/regionali per la raccolta dati e la partecipazione a iniziative di rete.

4.4 Tavolo permanente di monitoraggio

Ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, L. 71/2017, introdotto dalla L. 70/2024, ciascun istituto scolastico istituisce un Tavolo permanente di monitoraggio del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Nella scuola secondaria di primo grado il Tavolo è composto da: rappresentanti degli studenti (eletti o designati), rappresentanti dei docenti (incluso il Referente), rappresentanti dei genitori (eletti nei consigli di interclasse ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 297/1994), ed eventuali esperti di settore (psicologo, esperti di media education).

Il Tavolo:

a) Si riunisce almeno due volte durante l'anno scolastico e ogniqualvolta ne faccia richiesta uno dei componenti in presenza di situazioni di rischio emergenti.

b) Analizza i dati aggregati e anonimi sulle segnalazioni ricevute, sulle azioni di prevenzione realizzate e sugli esiti degli interventi.

c) Formula proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto per il miglioramento delle azioni di prevenzione e contrasto.

d) Promuove il coinvolgimento diretto degli studenti, valorizzando il loro ruolo attivo nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche attraverso percorsi di peer education e di educazione digitale.

4.5 Consiglio di classe

Nella scuola secondaria di primo grado il Consiglio di classe riveste un ruolo centrale nell'adozione delle misure disciplinari.

In particolare:

a) Il Consiglio di classe adotta le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.

b) Il Consiglio di Istituto adotta le sanzioni che comportano allontanamento superiore a quindici giorni, quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo.

c) Il Consiglio di classe è coinvolto fin dalla fase di accertamento dei fatti, in raccordo con il Team antibullismo, e concorre alla definizione degli interventi educativi e riparativi.

d) In nessun caso può essere irrogata una sanzione senza che lo studente sia stato previamente invitato a esporre le proprie ragioni.

4.6 Docenti, personale ATA, famiglie, studenti

a. Docenti
   Competenze: vigilano costantemente sugli studenti (aula, spazi comuni, spostamenti, intervalli, laboratori, ambienti online di apprendimento), segnalano tempestivamente episodi o situazioni di rischio, propongono e attivano – previa condivisione e approvazione del Dirigente Scolastico - percorsi educativi e di gestione del conflitto, documentano nel registro di classe casi, sanzioni e attività di recupero.

b. Personale ATA

Competenze: svolge vigilanza attiva in corridoi, bagni, cortile, mensa, spogliatoi e laboratori; partecipa alla formazione interna e segnala al Dirigente o al Referente eventuali episodi osservati.

c. Famiglie
Competenze: sottoscrivono e rispettano il Patto educativo di corresponsabilità, partecipano agli incontri informativi e si impegnano a segnalare prontamente alla scuola episodi di bullismo/cyberbullismo che riguardano i figli collaborando nelle eventuali fasi di gestione dei casi; vengono informate sulle possibili implicazioni civili (art. 2048 c.c.) e penali degli atti, anche in relazione alla soglia di imputabilità dei figli.

d. Studenti
Competenze: partecipano attivamente alle attività di prevenzione; sono incoraggiati a riferire agli adulti di fiducia episodi visti o subiti; partecipano come rappresentanti al Tavolo permanente di monitoraggio e ai percorsi di peer education. Sono informati, in modo appropriato alla loro età, delle conseguenze disciplinari e giuridiche delle condotte di bullismo e cyberbullismo.

5. Prevenzione: primaria, secondaria, terziaria

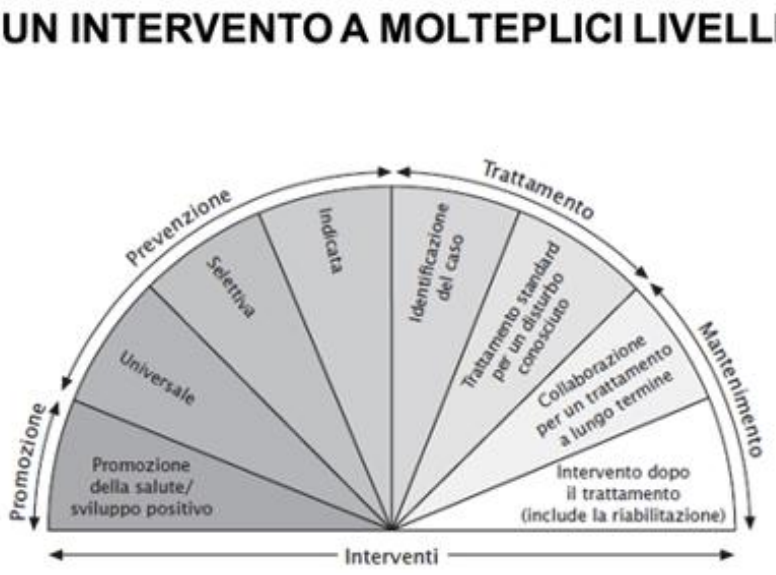

5.1 Prevenzione primaria/universale

La scuola secondaria di primo grado realizza azioni rivolte a tutti gli studenti:

a) Educazione alle relazioni e alla gestione del conflitto: attività curricolari (dibattiti, role-play, circle time, analisi di casi, visione e discussione di prodotti audiovisivi) per sviluppare empatia, ascolto attivo, capacità di riconoscere e gestire le emozioni, rispetto delle differenze e rifiuto della violenza in tutte le sue forme.

b) Educazione civica digitale: percorsi strutturati sull'uso consapevole e responsabile di internet, social media, piattaforme di gioco e community online; analisi delle principali forme di cyberbullismo, dei rischi connessi alla condivisione di contenuti, della tutela della privacy e dell'identità digitale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4, comma 5, L. 71/2017.

c) Peer education: coinvolgimento di studenti delle classi terze in percorsi di educazione tra pari, destinati alle classi prime e seconde, per la sensibilizzazione al rispetto e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in linea con il ruolo attivo degli studenti promosso dall'art. 4, comma 2, L. 71/2017.

d) Giornata del Rispetto: ogni anno, nella data del 20 gennaio, l'Istituto organizza, nelle settimane precedenti, attività didattiche di sensibilizzazione sul rispetto degli altri, sulla non violenza psicologica e fisica e sul contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione, in attuazione dell'art. 4 L. 70/2024.

e) Regole di classe e di Istituto: ogni Consiglio di classe, nei primi giorni dell'anno scolastico, definisce con gli studenti regole condivise di convivenza, anche in riferimento all'uso dei dispositivi digitali all'interno e all'esterno della scuola, collegate alle previsioni del Regolamento di Istituto e del Patto educativo.

f) Formazione del personale: il personale partecipa a momenti formativi su bullismo e cyberbullismo organizzati dalla scuola e/o in collegamento con la piattaforma ELISA e/o secondo le proposte dell'USR.

g) Coinvolgimento delle famiglie: incontri informativi per approfondire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, i rischi connessi all'uso dei dispositivi da parte di preadolescenti, le regole condivise scuola-famiglia, gli strumenti di protezione dei minori in rete e le implicazioni giuridiche delle condotte illecite.

5.2 Prevenzione secondaria/selettiva

Per classi o gruppi a rischio, la scuola:

a) Rileva, anche tramite osservazioni sistematiche, sociogrammi, questionari somministrati ai Consigli di classe o a cura dello psicologo scolastico, segnali di disagio o tensione (conflitti ricorrenti, dinamiche di esclusione, isolamento, assenze scolastiche reiterate correlabili a fenomeni di vittimizzazione).

b) Attiva interventi mirati: circle time su dinamiche di classe, attività di ricerca-azione sul gruppo, affiancamento di figure di supporto, colloqui individuali con studenti e famiglie, eventuale coinvolgimento di servizi territoriali.

c) Prevede, ove necessario e con il consenso informato di entrambi i genitori, l'invio allo sportello psicologico scolastico o a servizi specialistici del territorio.

5.3 Prevenzione terziaria/indicata: casi acuti

In presenza di episodi conclamati, il Team applica le fasi indicate dalle Linee di orientamento:

a) Raccolta della segnalazione e presa in carico.

b) Valutazione approfondita della situazione (ascolto di vittima, autore/i, testimoni; ricostruzione dei fatti; valutazione della gravità, anche in relazione a possibili profili penali), redigendo specifici report scritti.

c) Gestione del caso con interventi adeguati (individuali, lavoro sul gruppo classe, interventi sul/sulla/sui bullo/i, mantenimento/ripristino della relazione, coinvolgimento delle famiglie, eventuale attivazione dei servizi territoriali e/o ogni altra misura o cautela adeguata alla specificità del caso).

d) Monitoraggio nel tempo dell'efficacia degli interventi e del clima di classe, nonché eventuale aggiornamento e implementazione delle modalità di intervento.

6. Procedura interna in caso di episodio

Fase 1 – Segnalazione (Allegato 1)

a. Chi segnala

Ogni docente, collaboratore scolastico, genitore o studente che venga a conoscenza di un episodio sospetto di bullismo o cyberbullismo è tenuto a segnalarlo tempestivamente al Dirigente, al Referente o al docente coordinatore di classe.

b) Modalità

- segnalazione orale immediata, seguita da tempestiva comunicazine scritta riservata al Referente del Team Antibullismo utilizzando gli indirizzi e-mail e/o canali di comunicazione dedicati;

- utilizzo del modulo interno di segnalazione. Il modulo sarà reperibile in zone facilmente accessibili (corridoio/atrio) e potrà essere consegnato nella cassetta appositamente predisposta e collocata accanto ai moduli o trasmesso a mezzo mail ai referenti bullismo/cyberbullismo.

c) Tutela della riservatezza

Tutte le segnalazioni sono trattate nel rispetto della riservatezza dei minori e della normativa sui dati personali. La comunicazione è limitata ai soli soggetti coinvolti nella gestione del caso.

Fase 2 - Accertamento dei fatti

a) Ricevuta la prima segnalazione, il Team antibullismo informa immediatamente il Dirigente scolastico e avvia la fase istruttoria in collaborazione con il coordinatore di classe e con gli altri docenti del Consiglio di classe, finalizzata a verificare i fatti, con priorità alla tutela della vittima.

b) Il Team effettua colloqui individuali con la vittima, il presunto autore e, se necessario, con testimoni, in luogo tranquillo e protetto, al fine di ricostruire l'accaduto. I colloqui con studenti minorenni si svolgono con le garanzie di riservatezza e con la possibilità di informare tempestivamente le famiglie.

c) Una volta raccolte tutte le informazioni, il Team valuta: se i fatti non siano configurabili come bullismo/cyberbullismo, non si procede con il Protocollo disciplinare ma si prosegue con le attività di prevenzione; se i fatti risultino confermati, il Team apre il protocollo formale, documenta le evidenze e propone le azioni al Dirigente in forma scritta.

d) Verifica di profili penali e responsabilità degli adulti.

Durante la fase di accertamento Il Dirigente, tempestivamente informato dei fatti dal Team:

a. Valuta se i comportamenti possano costituire reati perseguibili d'ufficio (percosse, lesioni, minacce gravi, atti persecutori, trattamento illecito di dati, diffamazione aggravata, ecc.). In tal caso ha l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria. Si segnala che il compimento del quattordicesimo anno di età determina la piena imputabilità penale del minore; per i minori sotto i quattordici anni il Tribunale per i Minorenni può adottare misure di rieducazione e di intervento educativo anche nei confronti del minore e del nucleo familiare.

b. Verifica se vi siano stati difetti di vigilanza da parte del personale e, se del caso, avvia i procedimenti disciplinari per violazione degli obblighi di servizio.

c. Attiva, quando necessario, le compagnie assicuratrici e le procedure per la denuncia di infortunio scolastico.

Esiti:

• Ove i fatti non siano configurabili come bullismo/cyberbullismo, non si interverrà in maniera specifica, riportando nel registro la corretta gestione della segnalazione ed il relativo esito, proseguendo con le attività di prevenzione/sensibilizzazione in via di cautela.

• Qualora, invece, i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti riconducibili alle caratteristiche dei fenomeni di bullismo e Cyberbullismo, il team aprirà un protocollo e proporrà le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente in forma scritta congiuntamente al relativo cronoprogramma e modalità di intervento.

Fase 3 - Valutazione approfondita, scelta dell'intervento e gestione del caso (Allegato 2)

A seguito della valutazione, il Team propone al Consiglio di classe e al Dirigente uno o più interventi tra: approccio educativo con la classe, intervento individuale con il/la/i bullo/a/i e la vittima, gestione della relazione, misure disciplinari proporzionate alla gravità.

a. Tutela della vittima

La priorità del Protocollo è la tutela della vittima, prevenendo ulteriori episodi e la vittimizzazione secondaria. A tal fine si adottano:

- Individuazione di un adulto di riferimento stabile in scuola (docente coordinatore o altro docente di fiducia);

- Modifiche e/o riorganizzazione della classe (a titolo esemplificativo con spostamenti di postazione, creazione nuovi gruppi di lavoro, eventuali modifiche agli orari);

- Monitoraggio ed osservazione ravvicinata dei momenti più critici (intervalli, cambio ora, uscita, gite, ambienti online di apprendimento istituzionale).

- Eventuale intervento dello sportello psicologico (se presente) o a servizi territoriali specialistici, previo consenso informato di entrambi i genitori (laddove necessario e opportuno).
- Adozione di misure specifiche per il cyberbullismo: segnalazione e richiesta di rimozione dei contenuti alle piattaforme, supporto nella tutela dell'identità digitale.

b) Sanzioni

Le sanzioni hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente.

Sono sempre temporanee, graduate, proporzionate alla gravità dell'infrazione e tengono conto della situazione personale dello studente.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.

Prima di irrogare qualsiasi sanzione, lo studente deve essere invitato a esporre le proprie ragioni.

A. Sanzioni di competenza del singolo docente o dei docenti del Consiglio di classe (senza allontanamento):

- Ammonizione verbale.
- Convocazione della famiglia.
- Colloquio educativo con il docente coordinatore, il Dirigente, il Referente.
- Elaborati riflessivi (testi scritti, lavori di ricerca) sulle conseguenze del bullismo e del cyberbullismo, sul rispetto e sulla dignità della persona.
- Attività di utilità per la classe o la comunità scolastica.
- Nota sul registro di classe con comunicazione alla famiglia.

B. Sanzioni di competenza del Consiglio di classe (con possibilità di allontanamento fino a 15 giorni):

- Limitazione temporanea alla partecipazione ad attività extracurricolari o uscite didattiche.
- Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a quindici giorni:

Sanzione	**Gravità**	**Organo competente**	**Durante allontanamento**
Sospensione 1–2 giorni	Media	Consiglio di classe	Il consiglio delibera attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento, svolte presso la scuola
Sospensione 3–15 giorni	Media-grave	Consiglio di classe	Obbligo di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate; le ore sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico ma non influiscono sulla valutazione delle singole discipline

Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e la famiglia, finalizzato a preparare il rientro nella comunità scolastica e di favorire un percorso di recupero e di maturazione della coscienza della responsabilità. Saranno dunque previsti attività didattiche a distanza o compiti assegnati durante il periodo di allontanamento.

C. Sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto (allontanamento superiore a 15 giorni):

- Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni, in presenza di comportamenti di particolare gravità e dunque di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone tali da richiedere l'intervento degli organi Istituzionali di Competenza. In tal caso, la Scuola promuove in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con gli enti territoriali e autorità giudiziarie, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. Nel periodo di allontanamento la scuola, laddove compatibile, può attivare un canale di comunicazione continuativo con i genitori o con chi esercita la responsabilità genitoriale, attraverso colloqui periodici - anche telefonici o in videoconferenza - con il docente coordinatore o con il Dirigente scolastico. La frequenza dei contatti viene definita nel provvedimento di allontanamento stesso.
  Verrà, inoltre, mantenuto il percorso didattico attraverso l'invio di materiali, compiti e indicazioni di studio tramite il registro elettronico o altri canali e predisposto un progetto educativo personalizzato di rientro, che individui le condizioni, i tempi e le modalità del reinserimento nella comunità scolastica, compatibilmente e/o conformemente alle indicazioni di eventuali provvedimenti emessi dalle autorità competenti.
- Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato, nei casi più gravi di recidiva o di condotte che abbiano determinato un elevato allarme sociale.

c) Coinvolgimento delle famiglie

Le famiglie dell'autore e della vittima sono sempre coinvolte nel percorso di responsabilizzazione e supporto.

Con riferimento alla vittima:

- Convocazione della famiglia con comunicazione riservata dell'accaduto, concordando modalità di sostegno e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola.

- Supporto e protezione per la vittima per la gestione di eventuali processi di colpevolizzazione.
- Indicazione dei servizi di supporto psicologico disponibili (sportello d'istituto, consultori, servizi del territorio, numero pubblico Emergenza infanzia 114).

Con riferimento al bullo/cyberbullo:

- Convocazione della famiglia con descrizione circostanziata dei fatti, indicazione delle sanzioni disciplinari adottate o in corso di adozione, e offerta di supporto nell'affrontare la situazione.
- Informazione sulle possibili implicazioni civili (responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.) e penali, con specifico riguardo alla soglia di imputabilità.
- Eventuale attivazione di un progetto di intervento educativo personalizzato e di percorsi di sostegno alla genitorialità, in raccordo con i servizi territoriali.

Fase 4 – Monitoraggio (Allegato 3)

Il Team antibullismo, unitamente ai docenti del Consiglio di classe e agli altri soggetti coinvolti, provvede a un attento monitoraggio della situazione - con cadenza indicativa trimestrale e/o con le tempistiche che verranno individuate e parametrate sulle specificità del caso - per verificare: l'effettiva interruzione del fenomeno, la presa di coscienza da parte dell'autore/degli autori, il superamento delle sofferenze da parte della vittima e il ripristino di un clima di classe sereno e rispettoso.
Gli esiti del monitoraggio sono documentati in forma riservata e portati a conoscenza del Tavolo permanente di monitoraggio in forma aggregata e anonima.

7. Inserimento nel PTOF, Regolamento e Patto educativo

a) PTOF
Il Protocollo è inserito all'interno di una sezione specifica del PTOF, che descrive: obiettivi educativi, livelli di prevenzione, organizzazione interna, procedure operative, strumenti di monitoraggio.

b) Regolamento di Istituto

- Individua con chiarezza i comportamenti che costituiscono mancanze disciplinari in ambito di bullismo/cyberbullismo, anche con riferimento alle condotte realizzate tramite strumenti digitali al di fuori dell'orario scolastico ma con ricadute sulla comunità scolastica.
- Descrive le sanzioni applicabili e il relativo procedimento, nel rispetto del principio di gradualità, della funzione educativa e delle garanzie procedurali previste dal D.P.R. 249/1998.

- Identifica gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni (docente, Consiglio di classe, Consiglio di Istituto) e le procedure di impugnazione innanzi all'Organo di garanzia.

c) Patto educativo di corresponsabilità

Il Patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto dai genitori e dagli studenti contestualmente all'iscrizione ai sensi dell'art. 5-bis D.P.R. 249/1998, è integrato con:

- impegno congiunto scuola-famiglia a prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo, a favorire l'emersione degli episodi e a collaborare nelle azioni di intervento.
- impegno della scuola a proporre attività di sensibilizzazione, informazione e assistenza relative al bullismo e cyberbullismo ed il corrispettivo impegno della famiglia a conoscere le tematiche e le dinamiche che possono derivare da questi fenomeni ea collaborare con i docenti qualora ci siano degli episodi a rischio.
- impegno degli studenti a partecipare attivamente alle attività proposte dai docenti per conoscere il bullismo e il cyberbullismo e a collaborare segnalando eventuali episodi vissuti personalmente o da altri.
- regole condivise sull'uso dei dispositivi personali a scuola e dei servizi online.
- impegno delle famiglie a orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e a presidiarne l'uso, in coerenza con gli obblighi previsti dalla L. 70/2024.

8. Collaborazione con territorio, servizi e autorità

a) La scuola si impegna a cooperare con servizi sociali e sanitari, forze di polizia, enti locali, associazioni e progetti nazionali, per la prevenzione dei rischi online, la gestione di situazioni complesse e il sostegno a minori e famiglie.
b) La scuola può avvalersi del supporto dei referenti regionali e provinciali per il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo la partecipazione alle iniziative di formazione, l'utilizzo dei materiali messi a disposizione e l'adesione ai percorsi e alle reti territoriali di prevenzione e contrasto. Il Team provvede altresì a trasmettere ai referenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i report riportanti i dati annuali, in forma aggregata, relativi ai casi rilevati e alle azioni di prevenzione e intervento realizzate dall'Istituzione scolastica.

9. Riesame e miglioramento continuo

a) Ogni anno scolastico il Dirigente e il Referente redigono una relazione interna sul numero e tipo di segnalazioni ricevute, sugli interventi effettuati, sugli esiti e sulle criticità, nel rispetto della privacy.
b) Il Team Antibullismo e il Collegio Docenti, sulla base della relazione, valuta l'efficacia del Protocollo e delle azioni di prevenzione e propone eventuali adeguamenti e/o modifiche e/o implementazioni dei processi.
c) Il Protocollo è riesaminato almeno ogni due anni, o prima se intervengono novità normative o linee guida ministeriali/regionali, nel quadro di un ciclo di miglioramento continuo coerente con i principi organizzativi richiamati dalla UNI 1200 (processi, responsabilità, controlli, riesame).

Imparare a stare insieme, a riconoscersi nelle differenze e a costruire legami solidi in un ambiente sicuro, inclusivo e culturalmente aperto costituisce il presupposto per

proteggere i ragazzi e accompagnarli nella formazione di sé, nella gestione dei conflitti e nell'esercizio consapevole della propria cittadinanza, dentro e fuori la scuola.

"Il bullismo e il cyberbullismo violano il divieto di discriminazione (art. 2), compromettono il pieno sviluppo della personalità del minore (art. 6), ledono il diritto alla salute fisica, mentale e sociale (art. 24) e, nel caso del cyberbullismo, espongono il fanciullo a contenuti pregiudizievoli per il suo benessere (art. 17)."

(Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza)

"L'adolescenza è il momento in cui il ragazzo smette di essere ciò che era e non è ancora ciò che sarà: la scuola ha il compito di rendere quel passaggio meno solitario."

(Erik Erikson)

"Non è possibile per un ragazzo imparare ciò che è giusto finché non sperimenta relazioni in cui viene trattato con giustizia."

(Lawrence Kohlberg)

"Il gruppo dei pari non è solo il contesto in cui l'adolescente cresce: è lo specchio attraverso cui impara a vedersi."

(Lev Vygotskij)